

Seduta N° 377

Adunanza 12 LUGLIO 2023

Il giorno 12 del mese di luglio duemilaventitre alle ore 13:55 in Torino presso la sede della Regione Piemonte, via Nizza 330 - Torino si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Alberto Cirio Presidente, Fabio Carosso Vice Presidente e degli Assessori Elena Chiorino, Luigi Genesio Icardi, Maurizio Raffaello Marrone, Vittoria Poggio, Marco Protopapa, Fabrizio Ricca, Andrea Tronzano con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori
Chiara CAUCINO - Marco GABUSI - Matteo MARNATI

DGR 43-7214/2023/XI

OGGETTO:

Disciplina dei regimi di condizionalità, che devono rispettare gli agricoltori e gli altri beneficiari del sostegno della PAC, in attuazione del decreto ministeriale n. 147385 del 9 marzo 2020, ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115, e del decreto ministeriale n. 2588 del 10 marzo 2020, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013. Revoca della D.G.R. n. 13-1620 del 3 luglio 2020.

A relazione di: Protopapa

Premesso che:

il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento e del Consiglio del 2 dicembre 2021 disciplina il sostegno ai piani strategici redatti dagli Stati membri nell'ambito della politica agricola comune (PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e abroga i regolamenti (CE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

in particolare, gli articoli 12 e 13 e l'allegato III del regolamento (UE) 2021/2115 definiscono un regime di condizionalità rafforzato rispetto alla precedente programmazione, che si articola in tre ambiti principali: ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche dei terreni; sanità pubblica e salute degli animali e delle piante; benessere degli animali. All'interno di tali ambiti (o zone) di condizionalità, sono compresi criteri di gestione obbligatori (CGO) in materia ambientale, di sicurezza alimentare, di benessere e salute degli animali, stabiliti da direttive e regolamenti comunitari vigenti nell'ordinamento nazionale, e norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);

il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, che disciplina il finanziamento, la gestione e il monitoraggio della politica agricola comune, ha abrogato il corrispondente regolamento (UE) n. 1306/2013 della precedente programmazione, stabilendo tuttavia all'articolo 104,

secondo comma, lettera a), punto iv che esso continua ad applicarsi, in particolare, per quanto concerne il regime di condizionalità applicabile ai beneficiari di determinati aiuti unionali;

il regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 modifica i regolamenti (UE) 1308/2013 (organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli), 1151/2012 (regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari), 251/2014 (definizione, designazione, presentazione, etichettatura e protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati) e 228/2013 (misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione);

il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione, del 21 dicembre 2021 reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, con riferimento alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni;

il regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

il regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021 reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza;

il regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;

il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;

la Commissione europea ha approvato con decisione di esecuzione C(2022) 8645 final del 2 dicembre 2022 il Piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

la Regione Piemonte ha adottato il Complemento di sviluppo rurale (CSR) con deliberazione della Giunta regionale n.17-6532 del 20 febbraio 2023;

Preso atto che:

il decreto ministeriale n. 147385 del 9 marzo 2023, pubblicato il 15 maggio 2023 nella serie generale n. 112 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, disciplina ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 il regime di condizionalità rafforzata e i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e fitofarmaci e al benessere animale e stabilisce all'articolo 1, comma 2, che le nuove regole di condizionalità, riferite alle superfici di cui all'articolo 4, comma 4, del medesimo decreto, si applicano ai beneficiari:

- di pagamenti diretti a norma del titolo III, capo II del regolamento (UE) 2021/2115;
- di pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72 del regolamento (UE) 2021/2115;
- di pagamenti a superficie e/o a capo per impegni pluriennali a valere su programmazioni precedenti che siano finanziati con risorse FEASR 2023-2027;

in conformità all'articolo 104 del regolamento (UE) 2021/2116, il suddetto decreto ministeriale n. 147385/2023 specifica inoltre all'articolo 6, comma 1, che le disposizioni in materia di condizionalità definite dal decreto ministeriale n. 2588 del 10 marzo 2020 ai sensi del citato regolamento (UE) 1306/2013 continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2025 ai beneficiari:

- di pagamenti a superficie e a capo della programmazione 2014-2022 e/o delle programmazioni precedenti che siano finanziati esclusivamente con i fondi relativi a tali programmazioni;
- di pagamenti effettuati ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013 che siano finanziati esclusivamente con i fondi relativi alla programmazione 2014-2022;

il suddetto decreto ministeriale n. 147385/2023 conferma all'articolo 5, comma 1, come il precedente decreto ministeriale n. 2588/2020 all'articolo 23, comma 1, la facoltà delle Regioni e Province Autonome di specificare con propri provvedimenti gli impegni applicabili a livello territoriale.

Ritenuto, pertanto, opportuno specificare ulteriormente gli impegni applicabili al territorio regionale piemontese per i quali il suddetto Decreto prevede tale facoltà.

Richiamato che il regime di condizionalità comprende un insieme di regole basilari in materia di ambiente, sanità pubblica e benessere degli animali, che si applicano all'attività agricola e si articolano in criteri di gestione obbligatori (CGO), derivanti da direttive o regolamenti unionali, e norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA).

Dato atto che, come da verifiche della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, le regole di condizionalità riferite al regolamento (UE) n. 1306/2013, stabilite in ultimo dalla D.G.R. n. 13-1620 del 3 luglio 2020 in attuazione del decreto ministeriale n. 2588/2020, necessitano, inoltre, di alcuni aggiornamenti con particolare riferimento agli stati qualitativi delle acque in funzione dei quali viene determinata l'ampiezza delle fasce inerbite richieste dalla BCAA1 lungo i corpi idrici monitorati, al fine di:

- delineare il regime di condizionalità, ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115, applicabile ai beneficiari indicati all'articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale n. 147385 del 9 marzo 2023;
- ridefinire il regime di condizionalità, ai sensi del regolamento (UE) n.1306/2013, applicabile ai beneficiari indicati all'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale n. 147385 del 9 marzo 2023, con contestuale revoca della DGR n. 13-1620 del 3 luglio 2020.

Dato atto che, come risulta dalla documentazione agli atti del Settore Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale e agricoltura sostenibile della Direzione Agricoltura e Cibo, le bozze di lavoro relative al nuovo regime di condizionalità sono state inviate ai competenti Settori regionali, all'ARPEA, alle principali Organizzazioni professionali agricole e - ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del decreto ministeriale n. 147385/2023 - al Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, unanime,

DELIBERA

A) di approvare, quali regole basilari, per il territorio della Regione Piemonte, in materia di ambiente, sanità pubblica e benessere degli animali, da applicarsi all'attività agricola per il rispetto di criteri di gestione

obbligatori e per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali:

- il regime di condizionalità, ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115, applicabile ai beneficiari indicati all'articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale n. 147385 del 9 marzo 2023, di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- il regime di condizionalità, ai sensi del regolamento (UE) n.1306/2013, applicabile ai beneficiari indicati all'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale n. 147385 del 9 marzo 2023, di cui all'Allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, con contestuale revoca della DGR n. 13-1620 del 3 luglio 2020;
- l'elenco dei corpi idrici lungo i quali è richiesta la presenza di fasce tampone inerbite, con l'indicazione delle larghezze di tali fasce, determinate in base agli stati qualitativi delle acque secondo i criteri stabiliti rispettivamente dal decreto ministeriale n. 147385 del 9/3/2023 ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 e dal decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020 ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013), di cui all'allegato 3, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

B) di dare mandato alla Direzione Agricoltura e cibo, Settore Programmazione e sviluppo rurale e agricoltura sostenibile, di approvare eventuali modifiche e integrazioni tecniche agli allegati del presente atto;

C) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al capo dello Stato entro 120 giorni da tale data, ovvero l'azione innanzi al giudice ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale n. 22/2010; nonché ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DGR-7214-2023-All_1-Alleg_1_DGR_condizionalita_2023_Reg_2115_(6-7-2023).odt 
2. DGR-7214-2023-All_2-Alleg_2_DGR_Condizionalita_2023_Reg_1306_(6-7-2023).odt 
3. DGR-7214-2023-All_3-Alleg_3_DGR_condizionalita_2023__fasce_inerbite_(5-7-2023).ods 

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento